

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

Pianificazione territorio - Urbanistica - Piste ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 28-08-2025

Proposta di determina Nr. 802 del 28-08-2025

OGGETTO: Parere sul cambio di destinazione d'uso di locali e sulla realizzazione di un nuovo padiglione in ampliamento alla struttura esistente in variante al P.R.G. vigente del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 come richiamato dall'art. 78 della L.R. 58/2023. Ditta Radiosanit s.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale.

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008".

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopeditoni Politiche comunitarie".

VISTA la nota prot. n. 36075 del 17/07/2025, acquisita al protocollo provinciale in data 18/07/2025 al n. 26946, inviata dal Comune di Roseto degli Abruzzi, con allegata la documentazione relativa al cambio di destinazione d'uso locali esistenti e realizzazione di un nuovo padiglione in ampliamento alla struttura esistente in variante al P.R.G. vigente del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 come richiamato dall'art. 78 della L.R. 58/2023, proposto dalla Ditta Radiosanit s.r.l.

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 28955 del 01/08/2025 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

DATO ATTO che la società Radiosanit s.r.l. è ubicata in Contrada Voltarrosto del Comune di Roseto degli Abruzzi. L'attuale struttura è stata legittimata con permesso in deroga n. 18/2015, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/01, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2015. L'immobile identificato in catasto al foglio 52, particella 354, presenta un lotto di pertinenza di 2.452 mq. Nella porzione a Ovest della struttura esistente si trova un locale di circa mq. 298,45 adibito a rimessa per unità mobili e officina.

Inoltre, adiacente al confine ovest dell'edificio sanitario esistente, di proprietà della stessa società, è presente un'area libera di mq. 3.490,00 identificata in catasto al foglio 52, particelle (614-615-616-617-618-619). L'intervento proposto sull'immobile distinto in catasto al foglio 52 (Particelle: 354 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619), di complessivi mq. 5.942, di proprietà della Radiosanit s.r.l. consiste in:

- variazione di destinazione d'uso dei locali esistenti, mq. 298,45, attualmente destinati a rimessa unità mobili e officina da destinare ad attività di Centro di diagnosi e cura a regime ambulatoriale, già approvato con permesso di costruire n. 18/2005 in deroga ai sensi dell'art. 14 del D. P. R. 06/06/2001 n. 380 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2015 del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- realizzazione di un nuovo padiglione di mq. 1705,60, lordi, disposto su due livelli di piano, di cui al piano terra per mq. 992,80 lordi destinati a poliambulatorio e servizi, mentre al piano primo mq.

712,80 lordi destinati ad uffici, sala conferenze e servizi, da edificarsi sull'adiacente area libera posta a confine ovest del padiglione esistente.

L'area di interesse, oggetto di trasformazione, presenta tutte le opere di urbanizzazione ed i sottoservizi a rete che la rendono immediatamente utilizzabile.

La variante puntuale al vigente strumento urbanistico comporta la trasformazione, temporanea e vincolata alla realizzazione dell'intervento, dell'intera area di mq. 5.942 (foglio 52 particelle: 354 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619) da zona D "Insediamenti produttivi" sottozona D2 "Artigianato", disciplinata dall' art. 24 delle NTA, in un'area zona F "Attrezzature ed impianti di interesse generale" sottozona F3 "Attrezzature ed impianti pubblici", disciplinata dall' art. 26 delle N.T.A. Il progetto di ampliamento prevede un aumento di superficie netta di mq. 1.378,58 inferiore a mq. 1.745,00 e pertanto l'edificazione proposta è ampiamente contenuta nei limiti di edificabilità consentiti dalla norma vigente.

CONSIDERATO che l'area di intervento è attualmente destinata dal P.R.G. vigente a zona D, sottozona D2 Artigianato, disciplinata dall'art. 24 delle NTA nel seguente modo:

"Sottozona D2: Artigianato. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- *attività produttive in genere;*
- *laboratori e botteghe artigiane;*
- *attività di servizio della viabilità, quali autofficine ed autorimesse;*
- *magazzini e depositi;*
- *residenze strettamente connesse alle predette destinazioni d'uso;*

Di norma l'edificazione della zona è consentita con intervento diretto alle stesse condizioni della sottozona D1, fatte salve le aree ricadenti all'interno del perimetro del P.P. adottato nella sottozona di Voltarrostro, che risultano completamente urbanizzate e per le quali l'intervento è del tipo diretto senza condizioni alcune. Per tutti i casi l'edificazione è assoggettata alle seguenti limitazioni:

- *indice di utilizzazione fondiaria 0,50 mq/mq;*
- *lotto minimo pari a 1.000 mq;*
- *(alinea abrogata);*
- *altezza max ml. 8,50 (salvo che per particolari volumi come torri, camini, silos, ecc.);*
- *distacchi da confini: minimo assoluto di ml 6,00 dai confini del lotto, tranne lungo il ciglio della strada di accesso per le quali sono fissate distanze minime di ml. 10,00;*
- *parking nella misura prevista all'art. 7.4*
- *superficie utile residenziale max pari a 120 mq per ogni complesso produttivo. È facoltà del Comune acquisire ai sensi dell'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971, n° 865, le aree comprese nella sottozona, urbanizzarle direttamente e cederle a privati operatori in proprietà o in diritto di superficie secondo le disposizioni contenute nel citato art. 27.*

Nella sottozona D2, contraddistinta con asterisco sulle tavole di P.R.G., l'edificazione è assoggettata alle seguenti limitazioni:

- *indice di utilizzazione fondiaria 0,30 mq/mq;*
- *lotto minimo pari a 600 mq;*
- *altezza massima m 7,50;*
- *distacchi dai confini ml. 6,00 ivi compresi quelli su fronte strada;*
- *parking nella misura prevista all'art. 7.4*
- *superficie utile residenziale massima pari a 120 mq non concorrente alla formazione dell'indice di zona."*

La nuova destinazione a zona F "Attrezzature ed impianti di interesse generale" sottozona F3 "Attrezzature ed impianti pubblici", è disciplinata dall' art. 26 delle N.T.A. nel seguente modo:

"Sottozona F3: Attrezzature ed impianti pubblici. Le aree incluse in questa sottozona sono destinate ad attrezzature di servizio a livello locale, generale e territoriale. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- *impianti annonari (mercati coperti, magazzini generali, mattatoi, foro boario);*

- pubblica amministrazione e vigilanza;
- attrezzature sanitarie, sociali ed assistenziali (poliambulatori specializzati, centri sociali, asili nido, ospedali, ecc...)
- attrezzature culturali e spirituali (chiese, edifici per il culto, biblioteche, centri culturali, musei, ecc...)
- attrezzature per lo svago ed il tempo libero (cinema, teatri, palestre discoteche, balere, strutture ricreative e per lo sport);
- attrezzature per l'istruzione superiore e dell'obbligo (licei, istituti professionali e d'arte, scuole dell'obbligo, scuole materne, asili nido);
- impianti tecnologici urbani;
- attrezzature portuali di tipo commerciale o da diporto;
- cimiteri.

In tale sottozona sono ricomprese stazioni di servizi con locali di ristoro e distributori di carburante per autoveicoli e depositi di carburanti da riscaldamento e autolavaggi. Le costruzioni destinate a tali servizi non debbono superare l'indice di utilizzazione fondiaria di 5.000 mq/ha.

- distanze dai confini ml. 5.00
- distanze tra edifici pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiori a ml. 10.00.

CONSIDERATO anche che la proprietà ha richiesto una diversa formulazione della seconda parte dell'art. 26 delle N.T.A., valida solo per lo specifico intervento, consistente in:

- indice di utilizzazione fondiaria 0,50 mq/mq;
- lotto minimo pari a 1.000 mq.
- altezza max ml. 7,50 (salvo che per particolari volumi tecnici come torri, camini, silos, ecc...);
- distacchi da confini: minimo assoluto di ml 6,00 dai confini del lotto, tranne lungo il ciglio della strada di accesso per le quali sono fissate distanze minime di ml. 10,00;
- parcheggi nella misura prevista all'art. 7.4 delle vigenti N.T.A."

VERIFICATO che l'intero ambito di variante è ricompreso dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) all'interno di un "insediamento monofunzionale" (art.19 delle N.T.A.); per tali aree, il P.T.C.P. prevede un utilizzo del territorio "nelle quantità strettamente necessarie alle specifiche esigenze produttive" e permette "ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso alle attività insediate, purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata, sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale."

VERIFICATO, altresì, che l'area non è interessata dalle previsioni insediative e normative della vigente Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.).

DATO ATTO che la richiesta di variante formulata dalla Ditta Radiosanit s.r.l. rientra nella fattispecie dell'art. 78, comma 2, lett. b.2 della L.R. 58/2023 (che fa riferimento alle varianti di cui all'art. 8, comma 1 del D.P.R. 160/2010), in quanto il Comune ha verificato che:

- l'attività ed i fabbricati sono legittimi (quest'ultimi a seguito dei titoli edilizi: PDC n. 18 del 02/02/2015 - PDC n. 153 del 13/09/2018 - PDC n. 12 del 16/01/2020 - SCAGI n. 17 del 29/01/2020 - SCIA n. 709/2021 - SCIA n. 639/2024)
- l'intervento costituisce l'espansione organica di un insediamento di interesse pubblico esistente e rappresenta una risposta concreta alle necessità operative dell'azione di ampliare l'offerta;
- l'intervento garantisce la continuità funzionale delle attività sanitarie esistenti e risponde alle esigenze di razionalizzazione gestionale e logistica dell'insediamento;
- l'intervento interessa un'area in adiacenza all'insediamento principale, assicurando un collegamento con le infrastrutture esistenti.

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 32536 del 27/08/2025, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

“La variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi riguardante l'intera area di proprietà della ditta Radiosanit s.r.l. (foglio 52 particelle: 354 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619) da zona D “Insediamenti produttivi” sottozona D2 “Artigianato” in un'area zona F “Attrezzature ed impianti di interesse generale” sottozona F3 “Attrezzature ed impianti pubblici” può ritenersi conforme alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. in quanto aderente alle indicazioni dell'art. 19 delle N.T.A. dello strumento provinciale circa l'utilizzo del territorio secondo una quantità strettamente sufficiente alla specifica esigenza produttiva, circa la limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo utilizzando superfici che, seppur ancor oggi non interessate da trasformazione edilizia, sono deputate ad essere insediate per attività artigianali, secondo le indicazioni del Piano Regolatore vigente. Inoltre, lo stesso articolo art. 19 ammette ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso alle attività insediate (condizione esistente), purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata (condizione esistente), sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale (esigenza esistente).

Anche le indicazioni derivanti dall'art. 78 della L.R. 58/2023 (regolarità/legittimità dell'attività e dei fabbricati oltre a funzionalità/collegamento dell'ampliamento all'attività produttiva esistente) sono verificate per cui si ritiene possa essere applicata la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

Si evidenzia che il Comune di Roseto degli Abruzzi, nella sua “relazione di procedibilità” allegata alla documentazione di progetto, affronta la problematica del carattere straordinario della procedura di variante di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici, richiamando anche la necessità che per conseguire tale variante, occorre che la delibera del Consiglio comunale di approvazione contenga idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento e al rispetto di tale normativa di carattere eccezionale e derogatorio nonchè deve prevedere “un termine perentorio o una condizione risolutiva che determinino la decadenza degli effetti della variante in caso di mancato avvio dei lavori entro il termine stabilito; tali prescrizioni dovranno essere altresì richiamate nelle eventuali convenzioni urbanistiche e titoli abilitativi.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.P.R. 160/2010 nel testo vigente;
- la L.R. 58/2023 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale.

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale.

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio.

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014.

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024.

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente.

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 32536 del 27/08/2025, parere di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle della variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi riguardante l'intera area di proprietà della ditta Radiosanit s.r.l. (foglio 52 particelle: 354 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619) da zona D "Insediamenti produttivi" sottozona D2 "Artigianato" in un'area zona F "Attrezzature ed impianti di interesse generale" sottozona F3 "Attrezzature ed impianti pubblici" in quanto aderente alle indicazioni dell'art. 19 delle N.T.A. dello strumento provinciale circa l'utilizzo del territorio secondo una quantità strettamente sufficiente alla specifica esigenza produttiva, circa la limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo perché si utilizzano superfici che, seppur ancor oggi non interessate da trasformazione edilizia, sono deputate ad essere insediate per attività artigianali, secondo le indicazioni del Piano Regolatore vigente.

RITENERE l'intervento conforme anche perché lo stesso articolo art. 19 delle N.T.A. del P.T.C.P. ammette ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso alle attività insediate (condizione esistente), purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata (condizione esistente), sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale (esigenza esistente).

RITENERE verificata anche la sussistenza dei requisiti derivanti dall'art. 78 della L.R. 58/2023 (regolarità/legittimità dell'attività e dei fabbricati oltre a funzionalità/collegamento dell'ampliamento all'attività produttiva esistente) per cui si ritiene possa essere applicata la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

EVIDENZIARE che il Comune di Roseto degli Abruzzi, nella sua relazione di procedibilità, non fa menzione della nuova formulazione dell'art. 26 delle N.T.A. per cui non si ha certezza che questa sia correttamente formulata e che, quindi, possa essere approvata.

EVIDENZIARE che correttamente il Comune di Roseto degli Abruzzi, nella sua "relazione di procedibilità" allegata alla documentazione di progetto, affronta la problematica del carattere straordinario della procedura di variante di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici, richiamando anche la necessità che per conseguire tale variante, occorre che la delibera del Consiglio comunale di approvazione contenga idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento e al rispetto di tale normativa di carattere eccezionale e derogatorio nonchè deve prevedere *"un termine perentorio o una condizione risolutiva che determinino la decadenza degli effetti della variante in caso di mancato avvio dei lavori entro il termine stabilito; tali prescrizioni dovranno essere altresì richiamate nelle eventuali convenzioni urbanistiche e titoli abilitativi"*.

PRESCRIVERE, pertanto, al Comune di Roseto degli Abruzzi di inserire nell'atto finale della procedura e negli altri atti necessari comunque denominati (convenzioni urbanistiche, titoli abilitativi ecc...), idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico e al rispetto di tale normativa di carattere eccezionale nonchè un termine perentorio o una condizione risolutiva che determinino la decadenza degli effetti della variante in caso di mancato avvio dei lavori entro il termine stabilito ovvero nel caso di modifica del progetto approvato.

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia urbanistica di competenza della Provincia di Teramo, dettata dall'art. 5 comma 3 della L.R. 58/2023, vale a dire la conformità dello strumento urbanistico comunale o di sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 28-08-2025

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 802 DEL 28-08-2025

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente

Adotta la presente determinazione

Il Dirigente

Francesco Ranieri

(firmato digitalmente)